



Chartered 1991

# Assoacustici News

## Assoacustici News

**Anno 2002**

**Notiziario mensile ASSOACUSTICI**


**CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Presidente Paolo Giacomini
- Vice Presidente Michele Fumagalli
- Segretario Aldo Rebeschini
- Tesoriere Folco De Polzer
- Consiglieri Paolo Bisio
- Michele Bungaro
- Sergio Cingolani
- Paolo Grassi
- Federico Patanè

Telefono Segreteria  
02.33.60.89.99

Sede:  
Via Alcuino 7/D  
20149 MILANO  
Tel. 02/33608999  
Fax 02/3451811

Sito Internet:  
<http://www.assoacustici.it>  
e-mail:  
[segreteria@assoacustici.it](mailto:segreteria@assoacustici.it)



**Per arrivare in sede**

**INDICE**

- pag. 1
- Sentenze
- pag. 2 e 3
- Articolo : "Fibre Artificiali Vetrose" terza ed ultima parte
- dall'Unione Europea
- pag. 4
- Normativa, Sentenze e Ordinanze

**SENTENZE**

L'inquinamento acustico, gli effetti rilevanti sulla salute dell'uomo e l'incidenza di questi sulla vita di tutti i giorni, sta riscontrando un particolare interesse anche presso le istituzioni.

Segnaliamo in particolar modo due sentenze che testimoniano appunto l'attualità dell'argomento trattato.

La Corte D'appello di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2001 n° 2444, ha stabilito un importante principio; il "danno esistenziale". Questo, da quanto stabilito, consiste <<nell'alterazione delle normali attività della persona, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare>>.

Il giudice unico ha rilevato, nel caso, che la rumorosità era superiore di 3 decibel al rumore di fondo segnalato dal CTU imponendo al querelato di attuare speciali protezioni antirumore, seguendo la giurisprudenza consolidata sul concetto di "normale tollerabilità" e liquidava i querelanti, nella misura di quindici milioni di lire, il "danno esistenziale". Questa sentenza, oltre a confermare il danno esistenziale, considerato presente in ogni caso di superamento della normale tollerabilità, non impone più alle vittime di sottoporsi a numerosi controlli medici per la verifica dell'effettiva incisione del disturbo da rumore sotto il profilo patologico.

Un'altra sentenza, segnalataci dall'Avv. Lamera di Milano che sentitamente ringraziamo, riguarda un danno da rumore provocato dalle emissioni di un pianoforte.

La sentenza sopra citata è la n° 10735 26 aprile - 3 agosto 2001 Corte di Cassazione, Sezione II Civile pubblicata in : Guida al diritto 34/2001.

In questo caso la Corte di Cassazione, come precedentemente anche la Corte d'Appello, hanno legittimato come limite accettabile di incremento del rumore la misura di 3 decibel oltre il rumore di fondo, affermando che tale limite indicato fosse "un valido ed equilibrato parametro di valutazione".

( dalla Redazione)

Gli articoli inerenti all'argomento trattato sono disponibili, per l'invio via fax, presso la segreteria Assoacustici.

Si invitano tutti i Soci ad inviare sentenze ed eventuali commenti sulle stesse.

Con l'apporto di tutti è possibile stabilire un frequente e rapido aggiornamento.

Un ringraziamento anticipato a tutti Voi.....!

## FIBRE ARTIFICIALI VETROSE :

### Terza parte

a cura di Aldo Rebeschini (1)

1) Aldo Rebeschini - Libero Professionista

#### **Etichettatura.**

Per le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria e irritanti per la pelle, l'etichetta deve riportare il simbolo del teschio con le tibie incrociate con le frasi di rischio R 49 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 53: evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso;

S 45: in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Per le fibre ceramiche refrattarie che, in base alla deroga prevista dalla nota R, sono classificate solo come irritanti, l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con la frase di rischio R 38.

Si suggerirebbe, comunque, anche l'indicazione dei seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Per le lane minerali classificate come cancerogene di terza categoria e irritanti per la pelle, l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con le frasi di rischio R 40 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Per le lane minerali che in base alla deroga prevista dalla nota R oppure dalla nota Q sono classificate solo come irritanti l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con la frase di rischio R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

#### **Schede di sicurezza.**

Le fibre artificiali vetrose che risultano classificate come pericolose devono essere anche corredate di relativa scheda di sicurezza per l'utilizzatore professionale (decreto ministeriale 4 aprile 1997), in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Limitazioni d'uso.

In base al decreto ministeriale 12 agosto 1998 che recepisce le direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE (modifiche alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976) tutte le sostanze classificate come cancerogene di prima e seconda categoria non possono essere vendute al pubblico.

Quindi le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria non possono essere vendute al pubblico nè come tali, nè sotto forma di preparati.

Classificazione dei prodotti a base di fibre.

La classificazione ed etichettatura prevista dal decreto

ministeriale 10 settembre 1998 si applicano alle fibre minerali immesse sul mercato come tali o sotto forma di preparati. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 16 luglio 1998, i preparati contenenti fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria si classificano essi stessi come cancerogeni di seconda categoria, se contengono quantitativi pari o superiori allo 0,1% p/p di fibre. Allo stesso modo i preparati contenenti lane minerali classificate come cancerogene di terza categoria si classificano come cancerogeni di terza categoria, se contengono quantitativi pari o superiori a 1% p/p di lane minerali.

Resta da stabilire quali sono i prodotti contenenti fibre che devono essere considerati preparati e quali debbano invece essere considerati articoli, poichè questi ultimi non sono espressamente inclusi nel campo di applicazione della direttiva di base.

La proposta attualmente in discussione a livello dell'Unione Europea prevede di equiparare un articolo ad un preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o più sostanze pericolose dall'articolo stesso durante l'uso normale.

In attesa di una definizione conclusiva ed armonizzata, l'Italia ritiene di adottare, al momento, questa proposta, nel caso delle fibre artificiali vetrose che risultano classificate come cancerogene di seconda o terza categoria, ritenendo che la possibilità di rilasciare anche minime quantità di fibre che risultano classificate come pericolose, da parte di alcune tipologie di prodotti, debba essere tenuta in debita considerazione al fine della protezione della salute dell'uomo.

Si ritiene quindi che tale principio sia da applicare a tutti quei prodotti semilavorati quali pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate che prevedano una manipolazione quale il taglio o la sagomatura al momento dell'uso e quindi la possibilità di esposizione per via inalatoria a fibre classificate come cancerogene da parte dell'utilizzatore.

Per tutti i prodotti semilavorati che invece contengono fibre artificiali vetrose che non risultano classificate come cancerogene in base alle deroghe previste dalla nota R o dalla nota Q, la cui pericolosità può essere connessa soltanto ad un effetto irritativo di tipo meccanico, si ritiene che il rilascio di una quantità limitata di fibre non rappresenta un pericolo significativo per la salute quando siano adottate, adeguate misure di protezione e seguite corrette indicazioni d'uso. In tal caso si ritiene sufficiente per tali semilavorati che la loro confezione riporti unicamente indicazioni del tipo "usare indumenti protettivi e guanti adatti" e, per i prodotti venduti al dettaglio, "tenere lontano dalla portata dei bambini".

Si raccomanda infine che agli utilizzatori professionali venga fornita una scheda di sicurezza con ogni utile informazione relativa in particolare alle modalità di manipolazione e uso del prodotto e agli indumenti protettivi da indossare.

Per quanto attiene la vigilanza per la verifica della corretta applicazione della procedura di esonero dalla classificazione come cancerogeno ed il relativo sistema sanzionatorio si rimanda alle disposizioni previste rispettivamente dall'art. 28 e dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Una sintesi delle norme applicabili alle fibre artificiali vetrose in massa ed ai preparati costituiti da fibre che rientrano nelle definizioni riportate dal decreto oggetto di questa circolare è

Per quanto riguarda gli standard occupazionali, si fa presente che il valore limite di esposizione raccomandato dall'ACGIH nel 1999 è un TLV-TWA di 1,0 F/cm<sup>3</sup> per le lane minerali (vetro, roccia, scoria), mentre per le fibre ceramiche refrattarie è stato proposto per l'anno 2000 un TLV-TWA di 0,2 F/cm<sup>3</sup>.

---

MINISTERO DELLA SANITA'

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

CIRCOLARE 10 maggio 2000, n.7

**Rettifica al testo della circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del Ministero della sanità, recante note esplicative al decreto ministeriale 1° settembre 1998, recante disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose).**

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale  
 Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano  
 Alla Confindustria  
 Alla Federchimica  
 Alla Unionchimica  
 Alla Assovetro

Essendosi riscontrate alcune imperfezioni nel testo della circolare indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2000, si riportano, di seguito, le correzioni ritenute necessarie al fine di evitare un'errata interpretazione di alcune parti del testo medesimo.

"Nel paragrafo "Note , alla voce "Nota R , riportata nella seconda colonna della pagina 55 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto "... alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato ... , leggasi "... alle fibre il cui diametro medio geometrico ponderato ... ; inoltre, sempre nel paragrafo "Note , alla voce "Nota Q , nella seconda colonna della pagina 56, dove è scritto "... un saggio di tossicità inalatoria a 90 giorni o un saggio di cancerogenicità per via inalatoria a lungo termine o il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla Nota Q, per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria, almeno una fra quelle citate nella Nota Q, per le lane minerali ... , leggasi "... un saggio di tossicità inalatoria a 90 giorni o un saggio di cancerogenicità per via inalatoria a lungo termine e il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla Nota Q, per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria, per le lane minerali ... ".

Il direttore generale: OLEARI

## dall'Unione Europea

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 E/41 IT del 19.02.2002 è stata pubblicata:

Posizione Comune (CE) n° 8/2002  
 definita dal Consiglio il 29 ottobre 2001

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

**2002/C 45 E/02**

## DALLE REDAZIONI

da "**Specializzata**" n° 110/01

" *CENSIMENTO DELL'ANNO*"

**Isolamento acustico.** Elenco dettagliato delle ditte produttrici di : - Chiusure orizzontali - Pareti interne - Barriere Acustiche - Sistemi per isolamento industriale - Accessori. Rassegna da pag. 1001.

---

da "**Specializzata**" n° 112/02

" *Termoacustico, in fibra di vetro*"

Presentazione di un pannello isolante termoacustico in fibra di vetro, caratteristiche morfologiche e campi d'impiego. Articolo a pag. 169

---

da "**Ambiente & Sicurezza**" n° 3/02

"*Elettrosmog e tutela giuridica: illegittimità costituzionale l'unica via ?*"

Estratto: Tribunale civile di Milano, sez. X, 28 luglio 2001.

Commento di Giulio Benedetti, magistrato.

## NORMATIVA ,SENTENZE, ORDINANZE 1999 - 2001

testi ed articoli da "Ambiente & Sicurezza"

### INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

- D.P.R. n° 459 , 18.11.1998
- D.P.C.M. n° 215 , 16.04.1999
- D.P.R. n° 476 , 09.11.1999
- D.P.R. n° 304 , 03.04.2001
  
- Consiglio europeo Regolamento n° 925 , 29.04.1999
  
- Ministero dell'Ambiente D.M. 03.12.1999
- Ministero dell'Ambiente D.M. 20.05.1999
  
- Parlamento europeo Direttiva n° 2000/14/CE , 08.05.2000
  
- Regione Veneto Legge regionale n° 21 , 10.05.1999
  
- Cassazione Penale, sez. III Sentenza n° 353 , 14.01.1999
- Cassazione Civile, sez. II Sentenza n° 10735 , 03.08.2001

### INQUINAMENTO ACUSTICO LAVORATIVO

- ISPESL Linee Guida 2000
  
- Cassazione Penale, sez. III Sentenza n° 7058 , 04.06.1999
- Cassazione Penale, sez. IV Sentenza n° 2442 , 25.02.1999
  
- Tribunale di Milano Ordinanza ,08.08.2002

### Titoli ed Autori di articoli pubblicati su " Inquinamento Acustico Ambientale"

- "Il piano di disinquinamento acustico del Comune di Bologna" autore Ferrecchi Paolo - A&S n° 17/1999.
  
- "Zonizzazione acustica del territorio e piani di risanamento" autore Ferrecchi Paolo - A&S n° 12/1999
  
- "Il tecnico competente in acustica" autore Gigante Raffaele - A&S n° 5/1999
  
- "Requisiti acustici per le discoteche e locali di pubblico spettacolo" autore Gigante Raffaele - A&S n° 13/1999
  
- "Norme in materia di inquinamento acustico" autori Menini Luca e Ostoich Marco - A&S n° 18/1999
  
- "La figura del tecnico competente in acustica" autore Simonetti Paolo - A&S n° 17/1999
  
- "Rumore aeroportuale" autore Biondi Giuseppe - A&S n° 4/2000
  
- "Effetti e reazioni del rumore da traffico stradale" autori Barchi Alessandra e Franchini Andrea - A&S n° 4/2000

**L'elenco degli articoli continuerà nel prossimo numero del notiziario. I testi possono essere richiesti in Segreteria Assoacustici.**

### ASSEMBLEE ASSOACUSTICI 2002

Il 19 aprile 2002 si svolgeranno le Assemblee Straordinaria ed Ordinaria 2002 di tutti i Soci Assoacustici presso la sala cinematografica Orizzonte - P.za Damiano Chiesa - Milano dalle ore 10<sup>00</sup> alle ore 13<sup>00</sup> (Assemblea Straordinaria) e dalle ore 14<sup>00</sup> alle ore 18<sup>00</sup> ( Assemblea Ordinaria 2002).

**Dalla Segreteria**